

**N. 00901/2013 REG.PROV.CAU.
N. 00725/2013 REG.RIC.**



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso in appello numero di registro generale 725 del 2013, proposto da:

Apulia s.r.l. in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avv. Sante Nardelli e Giovanni Vittorio Nardelli, con domicilio eletto presso l'avv. Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria n. 2;

contro

Comune di Trinitapoli in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Felice Ingravalle, con domicilio eletto presso lo Studio Legale Sanino in Roma, viale Parioli n. 180;

nei confronti di

RIS, Recupero inerti e speciali, s.r.l. in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avv. Enrico Follieri, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale Mazzini n. 6;

Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in

persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata presso i suoi uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

Napolitano Costruzioni s.r.l., Mt & T s.r.l. in persona dei rispettivi legali rappresentanti, non costituiti in questa fase del giudizio;

per la riforma

dell' ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo della Puglia, sede di Bari, Sezione I, n. 00945/2012, resa tra le parti, concernente affidamento lavori di infrastrutture di supporto ad insediamenti produttivi

Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello ed i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Trinitapoli e di Ris Recupero Inerti e Speciali s.r.l. e di Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Viste le memorie difensive;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2013 il Cons. Manfredo Atzeni e uditi per le parti gli avvocati Giovanni Nardelli, Massimo Felice Ingravalle e Enrico Follieri;

Considerato che il Tribunale amministrativo ha fissato alla data del 23 maggio 2013 l'udienza pubblica per la discussione nel merito del ricorso;

Rilevato che i lavori di cui si tratta sono in stato di avanzata esecuzione;

Ritenuto che, in tale situazione di fatto, debba essere data la prevalenza

all'interesse, dell'Amministrazione, alla prosecuzione ed esecuzione dei lavori;

Ritenuto, di conseguenza, di dover respingere l'appello;

Ritenuto che le spese della presente fase debbano essere integralmente compensate

P.Q.M.

il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) respinge l'appello (Ricorso numero: 725/2013).

Compensa integralmente spese ed onorari della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2013 con l'intervento dei magistrati:

Pier Giorgio Trovato, Presidente

Francesco Caringella, Consigliere

Carlo Saltelli, Consigliere

Manfredo Atzeni, Consigliere, Estensore

Doris Durante, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 13/03/2013

IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)